



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. (ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000).**

## IL SINDACO

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs n. 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*;

Visto l'art 50, co. 6, del D.Lgs n. 267/2000 a norma del quale: *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti....”*;

Vista il Decreto Legge n. 44 del 22.02.2020 che fa seguito all'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020 portante *“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”* pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 44 del 22/02/2020;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21/02/2020 sta interessando l'intera Regione Lombardia in merito alla diffusione del virus Covid 19 – Coronavirus;

Visto il provvedimento emesso dal Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

## ORDINA

- la **sospensione** dei servizi rivolti al pubblico insistenti sul territorio comunale di seguito elencati in modo indicativo e non completamente esaustivo a far data **dal 24/02/2020 al 01/03/2020**;
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

- sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni/assembramenti.
- chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini: bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono **chiusi dalle ore 18:00 alle ore 6:00**; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

## **RACCOMANDA**

a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate da Regione Lombardia e Ministero della Sanità quali:

- lavarsi spesso le mani possibilmente con soluzioni idroalcoliche;
- evitare contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
- non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
- contattare il numero di emergenza 112, 1500 nonché 800894545 (Unità di crisi di Regione Lombardia) se hai febbre, tosse, difficoltà respiratorie e mal di gola.

## **STABILISCE**

1. che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;
2. che la Polizia Locale nonché gli altri organi competenti in materia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza,

## AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha **decorrenza immediata e fino a domenica 01/03/2020 compreso**, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di Brescia o ricorso amministrativo straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Pietro Andus Aristo

*documento sottoscritto digitalmente*